



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

N° 72/22 del 23/06/2022

Oggetto: FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL
FUNZIONI LOCALI 2016-2018 - COSTITUZIONE DEFINITIVA 2021

Servizio proponente: 30.1 CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

IL DIRETTORE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n.26 e in particolare l'articolo 10 della L.R. n.32/2002, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n.26/2008, che prevede l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n.47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n.32*", e ss.mm.ii;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 83/21 del 14 dicembre 2021 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Visto l'art. 67 del CCNL 21.05.2018, che disciplina la costituzione del Fondo risorse decentrate, e dato atto che la costituzione del fondo è prerogativa dell'Amministrazione;
- Richiamato il provvedimento n. 70/21 dell'8 luglio 2021 "*PERSONALE DEL COMPARTO - FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016-2018: COSTITUZIONE PROVVISORIA 2021*";
- Dato atto che la costituzione operata con il Provvedimento n. 70/21 è da intendersi di natura provvisoria in quanto atto propedeutico alla negoziazione decentrata per l'anno 2021, e ritenuto quindi necessario procedere alla costituzione definitiva del Fondo per il salario accessorio del personale dipendente di qualifica non dirigenziale - anno 2021, anche in vista della erogazione delle risorse correlate alla performance organizzativa ed individuale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 59/21 del 30 settembre 2021 recante "*DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2021 - PERSONALE DI CATEGORIA DELLE FUNZIONI LOCALI -*";
- Ricordato e preso atto che con la deliberazione sopracitata n. 59/21 la delegazione trattante di parte pubblica ha ricevuto in particolare, per quanto di interesse nel presente atto, le seguenti direttive:
 - destinare prevalentemente alla remunerazione del salario accessorio di produttività le risorse residue di cui al provvedimento del Direttore n. 56/21 dell'8 giugno 2021 "*FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016-2018 - COSTITUZIONE DEFINITIVA 2020*", pari a € 92.643,34;
 - riconsiderare lo stanziamento di risorse in parte stabile, in relazione al processo di progressiva esternalizzazione dei servizi, ed in stretta connessione con l'analisi condotta nel corso dell'anno 2020 e presentata al Consiglio di Amministrazione il 5 agosto 2021, con contestuale e strutturale decurtazione fino a concorrenza di €

98.562,00 in funzione del processo di esternalizzazione dei servizi avviato nelle pregresse annualità”.

- Preso e dato atto *“L'accordo di ripartizione del fondo risorse decentrate di cui all'art. 68 del ccnl 21 maggio 2018 per il personale del comparto delle funzioni locali - anno 2021”* siglato il 21 ottobre 2021 la cui sottoscrizione definitiva è avvenuta a seguito dell'autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione n. 70/21 del 11 novembre 2021, ha destinato le risorse costituite provvisoriamente con il provvedimento n. 70/21 rideterminate in ottemperanza alle direttive ricevute dal Consiglio di Amministrazione ovvero inserendo le risorse residue provenienti dal fondo 2020 di cui al provvedimento del Direttore n. 56/21 e decurtando le risorse stabili in relazione al processo di progressiva esternalizzazione dei servizi per € 98.562,00;
- Ricordato che in sede di costituzione provvisoria operata con provvedimento n. 70/21 sono state iscritte risorse per € 173.910,65 ai sensi dell'art. 67, comma 3 lett. c) relative al Fondo Incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 con riferimento alla programmazione contrattuale, programma attività contrattuale 2021-2023 approvato con deliberazione CDA n. 58/20 e successivamente variato con deliberazione CDA n. 26/21 del 04/05/2021, rappresentanti l'80% della percentuale massima dell'1% approvata con deliberazione n.39/19 nell'ambito degli indirizzi per la delegazione trattante di parte pubblica relativi agli *“Incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche - regolamento relativo ai criteri per la distribuzione del fondo di cui all'articolo 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50”*.
- Ricordato che il punto 9 del dispositivo del provvedimento n. 70/21 prevedeva *“che a seguito dell'approvazione del Regolamento Incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/201, sarà necessaria la verifica di corrispondenza degli stanziamenti iscritti al Fondo risorse decentrate in forza del presente atto nonché procedere all'assestamento degli stessi a seguito, in particolare, della verifica dei vari interventi circa il rispetto di tutti i presupposti necessari per l'ammissibilità ad incentivazione e - operata tale preliminare verifica - in funzione della percentuale di incentivazione associata alle attività svolte e agli importi pro capite da riconoscere ai dipendenti coinvolti”*
- Preso e dato atto che con deliberazione del CdA n. 78/21 del 02 dicembre 2021 è stato approvato il *“REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL CODICE DEI CONTRATTI”*;
- Vista la nota prot. n.5670/22 del 7 giugno 2022 del Dirigente dell'Area Approvvigionamenti e Contratti Servizi Tecnici e Informatici che attesta che al 31.12.2021 risultano esigibili € 72.980,77 e che pertanto si procede ad iscrivere l'80%, pari ad € 58.384,62, di tale somma in alimentazione del Fondo Risorse decentrate 2021;
- Dato atto che gli importi degli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del codice dei contratti iscritti con il presente atto saranno liquidati previo l'espletamento delle procedure e degli atti previsti dalla normativa, anche regolamentare, prevista in materia;
- Vista la tabella allegata lett. A, che in n. di 2 (due) pagine, forma parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente il dettaglio delle risorse del Fondo 2021 costituito in via provvisoria con provvedimento del Direttore n. 70/21 e rideterminato con il presente atto a seguito:

- del recepimento delle Direttive di contrattazione impartite dal CdA con Deliberazione n. 59/21 in sede di "Accordo di ripartizione del fondo risorse decentrate di cui all'art. 68 del ccnl 21 maggio 2018 per il personale del comparto delle funzioni locali - anno 2021";

- della rideterminazione delle risorse da iscrivere al 31 dicembre 2021 ex art. 67 comma 3 lettera c) con riferimento agli incentivi di cui all'art. 113 del Codice degli appalti da iscriversi al 31 dicembre 2021 a seguito dell'approvazione del relativo Regolamento con Deliberazione n. 78/21 e secondo quanto comunicato dal Dirigente dell'Area Approvvigionamenti e Contratti Servizi Tecnici e Informatici con nota prot. n.5670/22 del 7 giugno 2022;

- Visto l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";
- Preso e dato atto che ai sensi del Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (legge di conversione n. 12 dell'11 febbraio 2019) art. 11, comma 1: "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico [...]";
- Preso e dato atto pertanto che il Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (legge di conversione n. 12 dell'11 febbraio 2019) sancisce che gli incrementi di risorse stabili ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) e lett. b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018 non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, in coerenza con quanto precedentemente espresso dai magistrati contabili della Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG del 9 ottobre 2018;
- Visto l'art. 1 comma 870 della Legge del 30/12/2020 n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", a tenore del quale "In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo...";
- Preso e dato atto che con nota prot. n. 7327/21 del 7 giugno 2021 è stata inoltrata al Collegio dei Revisori la "proposta costituzione provvisoria fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 del ccnl funzioni locali 2016-2018, anno 2021" corredata dalla relazione tecnica Finanziaria Modulo I, di cui all'art. 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165/2001, che si allega alla lett. C) al presente atto in numero di 21 (ventuno) pagine a formarne parte integrante e sostanziale, anche al fine di ottenere la

certificazione sui risparmi da buoni pasto prevista dall'art. 1 comma 870 della L. n. 178/20 sopraccitata;

- Visto il Verbale del Collegio dei Revisori n. 26/21 del 28 giugno 2021;
- Richiamata la Legge n. 205/2017, il cui articolo 1, comma 526, ha introdotto il comma 5-bis all'art. 113 del d.lgs. 50/2016, che ha esplicitamente disposto che «*gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa per i singoli lavori, servizi e forniture*» ;
- Preso e dato atto della deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 6/2018, che in relazione agli incentivi erogati per funzioni tecniche e amministrative a favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni, disciplinati ex articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), così come modificato dall'art. 76 del d.lgs. 56/2017, ha enunciato il seguente principio di diritto: "*gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016 nel testo modificato dall'art. 1 comma 526, della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.*" ;
- Considerata la quantificazione Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del comparto prevista per l'anno 2021 contenuta nel Provvedimento del Direttore n. 70/21 e rideterminata con il presente atto pari a € 2.043.019,80 al netto della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative pari ad € 328.750,00 che costituisce l'importo a carico del Bilancio dell'Azienda destinato per le medesime finalità, come disposto dall'art. 67, comma 1, 2° periodo del CCNL 21.05.2018;
- Ricordato l'art.67, comma 7, del C.C.N.L. del 21.05.2018, secondo il quale "*la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art.23, comma 2, del D.Lgs.n.75/2017*";
- Preso atto pertanto che il fondo 2021, come costituito con provvedimento del Direttore n. 70/21 e rideterminato con il presente atto, al lordo della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative è pari ad € 2.371.769,80;
- Preso e dato atto che gli incrementi ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) e lett. b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, non assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi ex Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (legge di conversione n. 12 dell'11 febbraio 2019), sono complessivamente pari ad € 48.341,16;
- Preso e dato atto che le risorse iscritte ex l'art. 1 comma 870 della Legge del 30/12/2020 n. 178 non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 sono pari ad € 13.240,28;
- Preso e dato atto che le risorse iscritte ex art. 67 comma 3 del C.C.N.L. del 21.05.2018 relative agli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 sono pari ad € 58.384,62;
- Preso atto pertanto che il fondo 2021, come costituito con provvedimento del Direttore n. 70/21 e rideterminato con il presente atto, al lordo della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ed al netto delle risorse non sottoposte ai vincoli ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 75/2017 ex D.L. n. 135/2018 è pari ad € 2.251.803,74;

- Ricordato che il fondo risorse decentrate dell'anno 2016, era pari a complessivi € 2.262.615, come da provvedimento n. 300/17 del 03 luglio 2017;
- Preso atto che il fondo 2021, al netto delle risorse non sottoposte ai vincoli ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 75/2017 ex D.L. n. 135/2018, non supera il limite del fondo 2016 e che quindi non deve essere ridotto;
- Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19/22 del 2 maggio 2022 "Bilancio di esercizio 2021. Adozione";
- Visto il contenuto della tabella che segue che riporta la distribuzione delle risorse decentrate, di cui all' "accordo di ripartizione del fondo risorse decentrate di cui all'art. 68 del CCNL 21 maggio 2018 per il personale del comparto delle funzioni locali - anno 2021" siglato il 21 ottobre 2021 la cui sottoscrizione definitiva è avvenuta a seguito dell'autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione n. 70/21 del 11 novembre 2021:

RIPARTIZIONE RISORSE FONDO EX ART. ART. 67 DEL CCNL 2016-2018 ANNO 2021		
UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE	CONSUNTIVO ANNO 2020	PROPOSTA DESTINAZIONE 2021
PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE BENEFICIARIO DELLE STESSE IN ANNI PRECEDENTI A QUELLO DI CONTRATTAZIONE INCLUSE PROGRESSIONI "FITTIZIE" PASSAGGIO IN MOBILITA'	425.806,21	411.300,00
PROGRESSIONI ECONOMICHE 2021		12.000,00
INDENNITA' DI COMPARTO	153.491,17	150.000,00
INDENNITÀ EX QUALIFICA 8° NO P.O.	1.162,08	775,00
INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ex INDENNITA' DI RISCHIO , INDENNITA' DI DISAGIO, INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI)	43.957,33	65.000,00
REPERIBILITA'		
INDENNITÀ DI TURNO	149.776,60	189.000,00
COMPENSI PER PARTICOLARI RESPONSABILITA'	60.813,27	66.000,00
TOTALE UTILIZZO	835.006,66	894.075,00
TOTALE RISORSE STABILI	1.893.287,51	1.838.769,23
TOTALE RISORSE VARIABILI	204.921,27	319.776,60
TOTALE FONDO	2.098.208,78	2.158.545,83
PREMI CORRELATI PERFORMANCE	1.034.495,52	1.090.560,18
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	136.063,26	173.910,65
ECONOMIE	92.643,34	

- Preso e dato atto che per quanto riguarda le risorse variabili "L'accordo di ripartizione del fondo risorse decentrate di cui all'art. 68 del CCNL 21 maggio 2018 per il personale del comparto delle funzioni locali - anno 2021" siglato il 21 ottobre 2021 riportava "€ 173.910,65 ai sensi dell'art. 67, comma 3 lett. c) relativo alle risorse del Fondo Incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016. Le risorse

iscritte, comprensive anche di oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Azienda, fanno riferimento alla programmazione contrattuale, programma attività contrattuale 2021-2023 approvato con deliberazione CDA n. 58/20 e successivamente variato con deliberazione CDA n. 26/21 del 04/05/2021, e rappresentano l'80% della percentuale massima dell'1% approvata con deliberazione n. 39/19 nell'ambito degli indirizzi per la delegazione trattante di parte pubblica relativi agli "Incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche - regolamento relativo ai criteri per la distribuzione del fondo di cui all'articolo 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50". A seguito dell'approvazione del Regolamento Incentivi le parti danno atto che sarà necessario la verifica di corrispondenza degli stanziamenti iscritti al Fondo nonché procedere all'asestamento degli stessi a seguito, in particolare, della verifica dei vari interventi circa il rispetto di tutti i presupposti necessari per l'ammissibilità ad incentivazione degli stessi e, in tal caso, della percentuale di incentivazione associata alle attività svolte e agli importi pro capite da riconoscere ai dipendenti coinvolti.";

- Visto il contenuto della tabella che segue, relativa all'utilizzo delle risorse decentrate per il personale di qualifica non dirigenziale per l'esercizio 2021, come evincibile dai documenti dal Bilancio d'esercizio 2021 adottato con Deliberazione n. 19/22, in particolare dal suo allegato rubricato A6 Relazione del Direttore sulla gestione dell'Azienda e A5 Nota Integrativa pag. 135, a paragone con gli importi previsti dall' "Accordo di ripartizione del fondo risorse decentrate di cui all'art. 68 del CCNL 21 maggio 2018 per il personale del comparto delle funzioni locali - anno 2021" siglato il 21 ottobre 2021 la cui sottoscrizione definitiva è avvenuta a seguito dell'autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione n. 70/21 del 11 novembre 2021:

UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE	ACCORDO SIGLATO 21/10/2021	CONSUNTIVO ANNO 2021 /COSTITUZIONE DEFINITIVA	ECONOMIE
PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE BENEFICIARIO DELLE STESSE IN ANNI PRECEDENTI A QUELLO DI CONTRATTAZIONE	411.300,00	402.681,10	-8.618,90
PROGRESSIONI "FITTIZIE" PASSAGGIO IN MOBILITA'			
PROGRESSIONI ECONOMICHE 2021	12.000,00	11.692,02	-307,98
INDENNITA' DI COMPARTO (RUOLO E T.D.)	150.000,00	147.053,98	-2.946,02
INDENNITÀ EX QUALIFICA 8° NO P.O.	775	774,72	-0,28
INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO(ex INDENNITA' DI RISCHIO , INDENNITA' DI DISAGIO, INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI)	65.000,00	53.729,49	-11.270,51
INDENNITÀ DI TURNO	189.000,00	176.738,72	-12.261,28
COMPENSI PER PARTICOLARI RESPONSABILITA'	66.000,00	58.284,98	-7.715,02
TOTALE UTILIZZO	894.075,00	850.955,01	-43.119,99
RISORSE STABILI COSTITUZIONE DEFINITIVA		1.838.769,23	
RISORSE VARIABILI COSTITUZIONE DEFINITIVA		145.865,95	
RISORSE VARIABILI (INCENTIVI TECNICI) costituite presente atto		58.384,62	
PREMI CORRELATI PERFORMANCE	1.090.560,18	1.090.560,18	
ECONOMIE		43.119,99	
TOTALE FONDO		2.043.019,80	

- Preso e dato atto che nel costo relativo alle progressioni economiche è consuntivato anche il valore annuale degli incrementi retributivi legati alla progressione economica all'interno della categoria in godimento da parte del personale uscito per mobilità verso comparti sottoposti ai limiti del turn over, valorizzati con il CCNL 21 maggio 2018, per € 9.513,80 e si riferisce a 1 unità B5 (dal 30.04.2015), 1 unità C4 (dal 28.02.2017), 1 unità C2 (dal 01.01.2018) e 1 unità D5 (dal 17.10.2018), 1 unità B4 per 12 mesi (dal 1.07.2020), 1 unità C2 per 2 mesi (dall'8.11.2021);
- Rilevato che l'importo massimo destinabile dei premi collegati alla performance organizzativa ed individuale è costituito dalle risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità - al netto del finanziamento degli istituti che, secondo la disciplina contrattuale applicabile, sono da remunerarsi esclusivamente con risorse stabili - e dalle risorse variabili, di cui all'art. 67, comma 3, del C.C.N.L. del 21.05.2018;
- Evidenziato che le minori spese rispetto agli stanziamenti relativi all'anno 2021 sono pari ad € 43.119,99 e derivano tutte dalla mancata erogazione di risorse a valere sulla parte stabile;

- Preso e dato atto che l'importo massimo destinabile al finanziamento dei premi correlati alla performance di cui all'art. 68, comma 2 lett. a) e b) CCNL 21.05.2018 comparto Funzioni Locali è pari ad € 1.090.560,18 è stato oggetto di accantonamento nel Bilancio d'esercizio 2021, adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19/22 "Bilancio di esercizio 2021. Adozione" e trova copertura nel Fondo produttività comparto (pag. 64 Nota Integrativa 2021);
- Preso e dato atto che l'importo massimo destinabile al finanziamento dei compensi diretti al finanziamento della retribuzione di risultato di cui al comma 4 art. 15 CCNL 21 maggio 2018 - personale incaricato di P.O. - è pari a € 67.050,00=, e corrisponde alla differenza fra le risorse complessivamente finalizzate alla retribuzione di posizione e di risultato e le risorse finalizzate alla retribuzione di posizione, come stabilito dall'art. 10 del CCDI aziendale 2019-2021, siglato il 2 dicembre 2020 e la cui sottoscrizione definitiva è avvenuta a seguito dell'autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione n. 60/20 del 29 dicembre 2020, integrata e confermata con deliberazione n. 4/21 del 15 gennaio 2021, e come risultante dalla tabella seguente:

P.O. 2021	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 12 MESI	RETRIBUZIONE DI RISULTATO (INCARICO ANNUALE)	TOTALE 2021 CON RIFERIMENTO INCARICHI CONFERITI
INCARICHI EX PROVVEDIMENTO N. 137/20 del 2 novembre 2020 periodo 01/11/2020-31/12/2021	261.700,00	67.050,00	328.750,00

- Richiamato il Provvedimento del Direttore dell'Azienda n. 210/19 del 21 maggio 2019, ad oggetto "Regolamentazione istituto delle Posizioni Organizzative CCNL Funzioni Locali 2016/2018: approvazione Disciplinare", integrato con Provvedimento del Direttore n. 25/21 del 5 marzo 2021 ed in particolare il paragrafo 2.5, rubricato "Incarico ad interim di posizione organizzativa";
- Preso e dato atto che l'importo destinato alla retribuzione degli incarichi ad interim, da attribuire nell'ambito della retribuzione di risultato è pari ad € 1.130,83 come risultante dalla tabella seguente:

INCARICHI INTERIM 2021	VALORE POSIZIONE RICOPERTA AD INTERIM	MESI INCARICO INTERIM	% DELLA POSIZIONE DISCIPLINARE PO (prov. n. 210/19 e n. 25/21)	RETRIBUZIONE INTERIM
Servizio Ristorazione Siena provvedimento n. 78/21, - PERIODO 1 AGOSTO -31 DICEMBRE 2021	10.300,00	5 MESI	20%	(10.300/12*5)* 20%=858,33
Servizio Residenze Siena provvedimento n. 114/21 - PERIODO 15 NOVEMBRE 2021 - 31 DICEMBRE 2021	10.900,00	1,5 MESI	20%	(10.900/12*1,5)* 20%=272,5

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate).

- Visto il contenuto della tabella che segue, relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo Posizioni Organizzative di cui all'art.15, comma 5, C.C.N.L. del 21.05.2018, come evincibile dai documenti dal Bilancio d'esercizio 2021 adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19/22, in particolare dal suo allegato rubricato A6 Relazione del Direttore sulla gestione dell'Azienda e A5 Nota Integrativa pag. 64 -135, oltre che:
 - dal provvedimento di conferimento incarichi di posizione organizzativa degli incarichi di posizione organizzativa n. 137/20 del 2 novembre 2020 - periodo 01 novembre 2020 – 31 dicembre 2021;
 - dell'atto di assegnazione dell'incarico ad interim del *Servizio Ristorazione Siena* provvedimento del Direttore n. 78/21 del 3 agosto 2021;
 - dell'atto di assegnazione dell'incarico ad interim e sue proroghe del *Servizio residenze Siena* provvedimento n. 114/21 del 15 novembre 2021:

ANNO 2021	
IMPORTO FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE A CARICO DEL BILANCIO	328.750,00
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE EROGATA	257.140,35
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	67.050,00
RETRIBUZIONI INTERIM	1.130,83
TOTALE UTILIZZO (al lordo eventuali economie derivanti dal processo di valutazione individuale)	325.321,18

DISPONE

1. Di dare atto che le premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamare, formano parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. Di procedere, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 comparto Funzioni Locali, ed in base agli indirizzi di cui alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 59/21 del 30 settembre 2021, alla costituzione definitiva del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021, relativamente ai dipendenti del comparto come risultante dall'allegato lett. A, che in n. di 2 (due) pagina, forma parte integrante e sostanziale del presente atto costituito, in via provvisoria con provvedimento del Direttore n. 70/21 e rideterminato con il presente atto a seguito:
 - del recepimento delle Direttive di contrattazione n. 59/21 in sede di "Accordo di ripartizione del fondo risorse decentrate di cui all'art. 68 del ccnl 21 maggio 2018 per il personale del comparto delle funzioni locali - anno 2021";
 - della rideterminazione delle risorse da iscrivere al 31 dicembre 2021 ex art. 67 comma 3 lettera c) con riferimento agli incentivi di cui all'art. 113 del Codice degli appalti da iscriversi al 31 dicembre 2021 a seguito dell'approvazione del relativo Regolamento con Deliberazione n. 78/21 e secondo quanto comunicato dal Dirigente dell'Area Approvvigionamenti e Contratti Servizi Tecnici e Informatici con nota prot. n. 5670/22 del 7 giugno 2022;

3. Di dare atto che gli importi degli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del codice dei contratti iscritti con il presente atto saranno liquidati previo l'espletamento delle procedure e degli atti previsti dalla normativa anche regolamentare prevista in materia;
4. Di dare atto che il fondo 2021, al lordo della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, è pari ad € 2.371.769,80 e che le risorse non sottoposte al limite del fondo 2016 ex dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs.n.75/2017, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, sono pari ad € 48.341,16;
5. Di dare atto che le risorse iscritte ex l'art. 1 comma 870 della Legge del 30/12/2020 n. 178 non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 sono pari ad € 13.240,28;
6. Di dare altresì atto che le risorse inserite ex art. 67, comma 3 lett. c) relative agli Incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016, per € 58.384,62, non sono sottoposte al limite del fondo 2016 ai sensi della Legge n. 205/2017;
7. Di dare atto che il fondo risorse decentrate dell'anno 2016, che costituisce il limite per il 2021 ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs.n.75/2017, era pari a complessivi € 2.262.615,00, come da provvedimento n. 300/17 del 03 luglio 2017;
8. Di prendere e dare atto che le risorse sottoposte ai vincoli dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017 per l'anno 2021 sono pari ad € 2.251.803,74 e che pertanto non si procede ad applicare nessuna riduzione secondo quanto previsto dall'art. 23 del d.lgs. 75/2017;
9. Di prendere e dare atto che le minori spese rispetto agli stanziamenti relativi all'anno 2021 sono pari ad € 43.119,99 e derivano tutte dalla mancata erogazione di risorse a valere sulla parte stabile;
10. Di prendere e dare atto che l'importo massimo destinabile al finanziamento dei premi correlati alla performance di cui all'art. 68, comma 2 lett. a) e b) CCNL 21.05.2018 comparto Funzioni Locali è pari ad € 1.090.560,18 è stato oggetto di accantonamento nel Bilancio d'esercizio 2021, adottato con Deliberazione n. 19/22 del 2 maggio 2022, e trova copertura nel Fondo produttività comparto (pag. 64 Nota Integrativa 2021);
11. Di prendere e dare atto che l'importo massimo destinabile al finanziamento dei compensi diretti al finanziamento della retribuzione di risultato di cui al comma 4 art. 15 CCNL 21 maggio 2018 - personale incaricato di P.O. - per l'anno 2021 è pari a € 67.050,00 =, e corrisponde alla differenza fra le risorse complessivamente finalizzate alla retribuzione di posizione e di risultato e le risorse finalizzate alla retribuzione di posizione, come stabilito dall'art. 10 del CCDI aziendale 2019-2021 del 2 dicembre 2020, siglato il 2 dicembre 2020 e la cui sottoscrizione definitiva è avvenuta a seguito dell'autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione n. 60/20 del 29 dicembre 2020, integrata e confermata con deliberazione n. 4/21 del 15 gennaio 2021;
12. Di prendere e dare atto che l'importo destinato alla retribuzione per incarichi di posizione organizzativa assegnati ad interim nel corso dell'anno 2021, da attribuire nell'ambito della retribuzione di risultato, è pari ad € 1.130,83;
13. Di prendere e dare atto che gli importi di cui ai due punti precedenti, per complessivi € 68.180,83, sono stati oggetto di accantonamento nel Bilancio d'esercizio 2021, adottato con Deliberazione n 19/22 del 2 maggio 2022, e trovano copertura nel Fondo indennità di risultato P.O (pag. 64 Nota Integrativa 2021);
14. Di prevedere, in attesa della stipula dell'accordo integrativo per la destinazione delle risorse di cui dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 comparto Funzioni Locali, il sostentamento nel corso

del 2022 delle seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, per l'erogazione dei compensi connessi alle cd. "finalità variabili ricorrenti", con riferimento a:

- o al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale di qualifica non dirigenziale dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario- triennio 2019-2021;
- o ai dati consuntivati nel Bilancio d'Esercizio 2021, di cui alla Deliberazione del CDA n. 19/22 del 2 maggio 2022;
- o a quanto previsto nel Conto economico previsionale 2022 adottato con Deliberazione CDA n. 4/22 del 21 gennaio 2022:

PREVISIONI "finalità variabili ricorrenti" IN ATTESA ACCORDO INTEGRATIVO - UTILIZZO RISORSE- ART. 68 CCNL 21.05.2018 - ANNO 2022	
PROGRESSIONI ECONOMICHE STORICIZZATE	415.000,00
INDENNITA' DI COMPARTO	150.000,00
COMPENSI A DIPENDENTI DI CATEGORIA B, C E D CHE SVOLGONO COMPITI CHE COMPORTANO PRECISE RESPONSABILITÀ E CHE NON GODONO DI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	66.000,00
INDENNITÀ EX QUALIFICA 8° NO P.O.	775,00
INDENNITÀ DI TURNO	189.000,00
INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO	65.000,00

15. Di assicurare la pubblicità integrale del presente atto e dei suoi allegati, mediante la pubblicazione nell'Albo on-line dell'Azienda e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Direttore
Dott. Enrico Carpitelli
firmato digitalmente*

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate).